

03662/2020



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto da ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA

CLOTILDE PARISE

LAURA TRICOMI

LOREDANA NAZZICONE

ALBERTO PAZZI

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere - Rel.

Oggetto

Assegno di divorzio -
 criteri di determinazione
 della spettanza del
 relativo diritto e della
 sua consistenza

Ud. 11/12/2019 CC

Cron. 3662

R.G.N. 3893/2018

ORDINANZA

C.U.

sul ricorso n. 3893/2018 proposto da:

BR , elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno 3, presso lo studio dell'Avvocato Saverio Gianni, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Antonio Ferrarelli, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PE ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 490/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE depositata il 29/6/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 dal cons. Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 758/2016, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra EP e RB, stabilendo, fra l'altro, che il B versasse alla ex moglie un assegno mensile di divorzio nella misura di € 1.000.

2. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 29 giugno 2017, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal B e in parziale riforma della statuizione di primo grado, riduceva l'importo dell'assegno di divorzio posto a carico dell'appellante nella misura di € 500 mensili.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RB prospettando un unico motivo di doglianza.
L'intimata EP non ha svolto alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 I procuratori di parte ricorrente hanno depositato una memoria con cui hanno dato atto del raggiungimento di un accordo fra gli ex coniugi per la sostituzione dell'assegno di divorzio stabilito dai giudici di merito con il versamento di una somma *una tantum ex art. 5, comma 8, l. 898/1970*.

In virtù di tale accordo i medesimi difensori hanno sollecitato questa Corte a cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., disponendo che RB versi a EP la somma di € 20.000 a titolo di mantenimento *una tantum*.

Una simile sollecitazione non può essere accolta nel merito (come si dirà in seguito esaminando il motivo di ricorso presentato), né produce effetti di sorta su questo giudizio di legittimità.

Il raggiungimento di un accordo fra gli ex coniugi per la corresponsione dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione, nel senso previsto dall'art. 5, comma 8, legge 898/1970, non comporta infatti il venir meno dell'interesse ad agire in capo al ricorrente né la cessazione della materia del contendere.

La scrittura prodotta attesta non l'intervenuta definizione della controversia con un accordo negoziale, ma il raggiungimento di un'intesa per richiedere che l'autorità giudiziaria ritenga equa la somma individuata di comune accordo fra le parti e disponga di conseguenza la sostituzione della statuizione in precedenza assunta in merito al diritto della sig.ra P a ricevere un assegno di divorzio con l'obbligo di corresponsione in suo favore di una somma *una tantum*, ai sensi dell'art. 5, comma 8, l. 898/1970.

Si tratta quindi di un accordo che pone le basi ma non definisce la lite nel senso voluto dalle parti, poiché le loro determinazioni rimangono comunque soggette a un controllo giudiziale di equità sull'adequatezza della somma concordemente individuata, in ragione delle gravi conseguenze riconosciute a una simile forma di liquidazione (costituite dalla preclusione, per il coniuge a favore del quale è disposta, di successive richieste di natura economica).

Persiste pertanto l'interesse di parte ricorrente a una definizione della lite che faccia corretta applicazione dei canoni normativi previsti dall'art. 5 l. 898/1970 in tema di assegno di divorzio.

5.1 Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, in quanto la Corte d'appello si

sarebbe limitata a riconoscere l'assegno di divorzio sulla base di un giudizio comparativo fra le posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi senza eseguire alcun preventivo accertamento in ordine all'esistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento di tale diritto.

5.2 Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare.

5.2.1 I principi di cui la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione non corrispondono alla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 18287/2018), che ha posto ordine in un ambito dove, a seguito di un prolungato orientamento secondo cui l'assegno divorzile doveva consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (Cass., Sez. U., 11490/1990), si era ritenuto poi di negare l'assegno di divorzio nel caso in cui il richiedente fosse economicamente autosufficiente (Cass. 11504/2017).

Le Sezioni Unite di questa Corte, abbandonati tanto ogni automatismo fondato sul pregresso tenore di vita o sull'autosufficienza, quanto la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l'assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dall'art. 5, comma 6, l. 898/1970 e preferendo a un criterio assoluto e astratto che valorizzi l'adeguatezza o l'inadeguatezza dei mezzi una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell'intera storia coniugale nel suo completo evolversi e

la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto.

In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l'assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. 898/1970, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.

La quantificazione dell'assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.

5.2.2 La corte territoriale non si è affatto attenuta ai principi sopra illustrati laddove ha proceduto a stabilire il diritto della sig.ra P a ricevere l'assegno di divorzio *"in considerazione delle complessive capacità patrimoniali che i coniugi hanno"* (pag. 9 della sentenza impugnata).

Un simile criterio, del tutto estraneo al criterio assistenziale-compensativo individuato da Cass., Sez. U., 18287/2018, impone, giocoforza, di procedere alla cassazione della sentenza impugnata.

A questo esito potrebbe far seguito una decisione nel merito della causa, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. - come sollecita parte ricorrente all'interno della memoria da ultimo depositata - se per



l'applicazione della nuova regola non fosse necessario l'accertamento di fatti differenti da quelli già acclarati dal giudice di merito.

La verifica compiuta all'interno della sentenza impugnata, rispetto al solo piano delle complessive capacità patrimoniali esistenti in capo agli ex coniugi all'esito del venir meno del vincolo matrimoniale, impone invece di procedere alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte di merito non solo indagli l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge che ha richiesto il riconoscimento dell'assegno o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ma effettui anche, in funzione dell'applicazione della nuova regola e con possibilità per le parti di essere rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti al *dictum* delle Sezioni Unite, una *"valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità"* (Cass., Sez. U., 18287/2018).

Regola che presiede alla solidarietà post coniugale anche per il caso in cui essa trovi compimento tramite il versamento di un assegno *una tantum*, atteso che il parametro di controllo del giudice di merito rispetto alla somma individuata dalle parti è costituito dall'idoneità dell'assegno versato in questa forma a soddisfare congruamente, in un'unica soluzione piuttosto che tramite assegni periodici, l'esigenza del coniuge beneficiario di veder superata l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza a sua disposizione o l'impossibilità di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive attraverso una elargizione quantificata secondo la funzione equilibratrice-perequativa appena descritta.

Si impone pertanto la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, che si atterrà al seguente principio di

diritto, già fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia sopra richiamata:

"ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

La Corte di merito terrà conto inoltre del fatto che la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio, per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie correlate al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (Cass. 11178/2019).

La corte distrettuale avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2019.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 13 FEB 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone

Il Presidente

Barone